



Regolamento di Ateneo in materia di riconoscimento del titolo di Dottore di Ricerca conseguito all'estero per finalità accademiche

Ai sensi della L. 15/2022

Articolo 1 – Premesse e finalità

1. La Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 ha modificato il testo dell'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, introducendo nell'ordinamento italiano la possibilità di riconoscere, per finalità accademiche, i titoli di Dottorato di Ricerca conseguiti all'estero direttamente da parte delle istituzioni della formazione superiore, secondo le regole dettate dall'art. 2 della Legge 148/2002. Il presente Regolamento stabilisce i termini e le modalità con cui l'Università di Messina disciplina la procedura di riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia, in conformità alle Linee Guida emanate da CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche).
2. Il processo di riconoscimento accademico per equipollenza è finalizzato alla valutazione di un titolo di studio universitario, ai fini dell'ottenimento di titolo italiano analogo, a seguito di un procedimento di verifica avente ad oggetto la corrispondenza, di livello e contenuti, tra titolo estero e titolo italiano.
3. Il titolo estero oggetto di riconoscimento finalizzato ha lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente.
4. Non rientrano tra le competenze dell'Ateneo:
 - il riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi. Per tale finalità la domanda va presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento) e, contestualmente, al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
 - il riconoscimento dei titoli di Teologia e Sacra scrittura ed altri titoli oggetto di ulteriori accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, rilasciati da istituzioni riconosciute dallo Stato pontificio. Per tale ipotesi, la richiesta va inviata al Ministero dell'Università e della ricerca (MUR).

Articolo 2 – Requisiti e presupposti

1. In base alle Linee Guida emanate da CIMEA, per ottenere il riconoscimento accademico del Dottorato di Ricerca, il titolo estero oggetto di valutazione dovrà sempre rispettare le seguenti caratteristiche:
 - essere titolo ufficiale di terzo ciclo di dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;
 - conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
 - presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, che non deve essere inferiore ai tre anni, natura di ricerca e modalità di ottenimento;



- deve esistere nell'ambito dei Dottorati di ricerca attivati presso l'Università di Messina, e di cui si è concluso almeno un ciclo, un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
- 2. Tali requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per i titoli rilasciati nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli non UE.

Articolo 3 - Documentazione da presentare ai fini del riconoscimento

1. L'interessato ad ottenere il riconoscimento di un titolo di Dottorato di Ricerca dovrà presentare la seguente documentazione, da trasmettere all'indirizzo protocollo@unime.it:
 - a) domanda indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università di Messina, redatta secondo il modello di Ateneo, contenente l'indicazione del Corso di Dottorato rispetto al quale si chiede il riconoscimento;
 - b) copia del documento di identità in corso di validità;
 - c) copia del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera corredato, in alternativa, da attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), ovvero da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore in loco, nel caso essa sia rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare;
 - d) eventuale documentazione di attestazione di verifica della veridicità del titolo di studio estero rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o legalizzazione (come l'Apostille dell'Aja ove prevista) dei documenti;
 - e) attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto, al fine del conseguimento del titolo di studio finale, da cui risulti la denominazione e il numero di anni di durata del corso di dottorato, la data della prima iscrizione, gli anni accademici di successiva iscrizione, la data di conseguimento del titolo, la valutazione finale con, ove possibile, la scala di valutazione adottata, le attività di didattica e ricerca espletate al fine del conseguimento del titolo. In alternativa, può essere prodotto il *Diploma supplement*, purché contenga i dati sopracitati;
 - f) copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell'indirizzo web della repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile con indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza;
 - g) autocertificazione del titolo italiano o copia del titolo estero di secondo ciclo che ha consentito l'accesso al corso di dottorato estero. Nel caso di titolo estero questo dovrà essere accompagnato da traduzione ufficiale in italiano o in inglese ove non sia già rilasciato in una di queste lingue;
 - h) curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;
 - i) eventuale altra documentazione, ad es. lettere di presentazione e/o altro;



- j) copia del versamento del contributo di riconoscimento del titolo estero nella misura di euro 216,00 comprensiva di imposta di bollo. Nel caso in cui l'esito della domanda di valutazione sia negativo, il contributo per la presentazione della domanda non è in alcun modo rimborsabile.

L'intera documentazione, laddove redatta in altra lingua, dovrà essere corredata di traduzione legalizzata in lingua italiana.

La procedura di richiesta del riconoscimento del titolo estero di Dottorato sarà aperta nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 giugno.

Articolo 4 - Verifica amministrativa

1. L' U.O. Dottorati di Ricerca, previa valutazione delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 2, verifica la completezza dell'istanza e della relativa documentazione elencata all'art. 3.
2. Ove gli uffici amministrativi competenti dovessero rilevare incongruenze nella domanda o, comunque, la presenza di lacune documentali, potranno richiedere chiarimenti ed integrazioni all'istante.
3. Al termine della verifica formale effettuata dall'Ufficio, se l'istanza è ritenuta ammissibile e completa, la documentazione sarà trasmessa al Coordinatore del Corso di Dottorato indicato dall'istante.

Articolo 5 - Processo valutativo

1. La valutazione della domanda di riconoscimento del titolo estero è effettuata dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca indicato.
2. Il Collegio dei Docenti formulerà il proprio parere, entro 45 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta, in funzione degli elementi caratterizzanti la natura ed il livello del titolo estero oggetto di valutazione, al fine di determinarne l'equiparazione al titolo nazionale. A tale scopo, il Collegio verificherà che il titolo estero abbia tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dalla Linee guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca emanate dal CIMEA, a cui si rinvia integralmente, accertando, altresì, che vi sia coerenza, sotto il profilo scientifico-disciplinare, del percorso di formazione e di ricerca del titolo estero, con il dottorato di ricerca di cui si chiede il riconoscimento,.
3. Il Collegio dei docenti, qualora ritenesse necessaria l'integrazione di elementi ritenuti mancanti, dovrà indicare esplicitamente le attività che il richiedente dovrà colmare, assegnandogli apposito termine. I requisiti da integrare si riferiscono esclusivamente ad aspetti disciplinari e non anche a presupposti/requisiti di altra natura (livello del titolo, ufficialità del titolo, durata, natura, ufficialità e accreditamento dell'istituzione e del corso, ecc). Tale richiesta, che dovrà essere comunicata dal Collegio all' interessato, e per conoscenza, all'U.O. Dottorati di Ricerca, sospende la decorrenza del termine finale per il rilascio del parere. A seguito delle integrazioni da parte dell'istante, o in caso di mancato riscontro nel termine assegnato, il processo di valutazione dovrà comunque concludersi, con il riconoscimento accademico o con il diniego motivato da trasmettere all'U.O. Dottorati di Ricerca.
4. A conclusione della predetta valutazione, il Collegio adotterà una formale e motivata delibera di:



- a) riconoscimento accademico e rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
- b) diniego del riconoscimento del titolo estero, qualora i requisiti indicati al suindicato art. 2 non siano soddisfatti e anche nel caso in cui la procedura accerti una o più “differenze sostanziali” del titolo estero rispetto a quello italiano.
5. Tutte le delibere del Collegio devono essere trasmesse all’ U.O Dottorati di Ricerca che provvederà a comunicare l’esito all’interessato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni.
6. Il riconoscimento accademico è formalizzato con apposito Decreto Rettorale.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.